

Le seguenti Regioni hanno dato corso agli interventi previsti nei PSR per il cofinanziamento del fondo di garanzia SGFA mediante specifici provvedimenti normativi nei quali hanno individuato lo stanziamento di somme di competenza delle singole misure di aiuto:

- Molise
- Sicilia
- Campania
- Basilicata
- Lazio
- Puglia

Le procedure di utilizzo delle somme stanziolate dalle Regioni sono definite nella Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.366 del 10 marzo 2008.

In merito agli accordi quadro già sottoscritti, le seguenti Regioni hanno richiesto già dal 2010 i seguenti versamenti tramite AGEA:

Regione Basilicata:

- misura 121 importo Euro 3.000.000,00
- misura 123 importo Euro 3.270.000,00
- misura 123 importo Euro 6.000.000,00 (versati a gennaio 2012)
- misura 311 importo Euro 2.590.000,00

Regione Campania:

- misura 121 importo Euro 500.000,00
- misura 122 importo Euro 250.000,00
- misura 123 importo Euro 1.000.000,00
- misura 311 importo Euro 500.000,00

Regione Molise:

- misura 121 importo Euro 1.050.000,00
- misura 122 importo Euro 100.000,00
- misura 123 importo Euro 1.200.000,00

Regione Siciliana:

1. misura 121 importo Euro 31.833.333,00
2. misura 123 importo Euro 2.866.450,00
3. misura 311 importo Euro 2.929.166,99

Regione Puglia:

- misura 112 importo Euro 3.000.000,00

- misura 121 importo Euro 1.000.000,00
- misura 123 importo Euro 1.000.000,00

Regione Lazio:

- misura 121 importo Euro 2.000.000,00 (versati a gennaio 2012)
- misura 311 importo Euro 500.000,00 (versati a gennaio 2012)

Si segnala che nel corso dell'ultimo trimestre del 2011, si sono tenuti incontri con Agea e con le Regioni interessate per meglio definire e condividere uno schema delle procedure di controllo e di gestione dei Fondi PSR; Agea ha successivamente provveduto ad inviare tale documento in via definitiva a tutte le Regioni.

Nel mese di dicembre sono avvenuti i primi controlli *in loco* sui fondi di garanzia ai sensi degli articoli 25 e 26 – Reg. UE 65/2011.

Di seguito si indica lo stato di utilizzo delle risorse regionali, solo per quelle versate nel corso del 2011, suddivisi per singola misura (escluse le pratiche in istruttoria):

#### REGIONE MOLISE

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%UTILIZZO
121	1.050.000,00	7	523.476,00	41.878,08	1.008.121,92	0,49
122	100.000,00	0	-	-	100.000,00	0,00
123	1.200.000,00	0	-	-	1.200.000,00	0,00

#### REGIONE SICILIA

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%UTILIZZO
121	31.833.333,00	5	1.405.205,17	112.416,41	31.720.916,59	0,04
123	2.866.450,00	0	-	-	2.866.450,00	0,00
311	2.929.166,99	0	-	-	2.929.166,99	0,00

#### REGIONE BASILICATA

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%UTILIZZO
121	3.000.000,00	0	-	-	3.000.000,00	0,00
123	3.270.000,00	0	-	-	3.270.000,00	0,00
311	2.590.000,00	1	700.000,00	56.000,00	2.534.000,00	0,27

## REGIONE PUGLIA

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%UTILIZZO
112	3.000.000,00	4	504.178,72	40.334,30	2.959.665,70	0,17
121	1.000.000,00	14	2.740.710,35	219.256,83	780.743,17	2,74
123	1.000.000,00	1	119.000,00	9.520,00	990.480,00	0,12

## REGIONE CAMPANIA

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%UTILIZZO
121	500.000,00	8	1.657.965,91	132.637,27	367.362,73	3,32
122	250.000,00	0	-	-	250.000,00	0,00
123	1.000.000,00	1	700.000,00	56.000,00	944.000,00	0,70
311	500.000,00	0	-	-	500.000,00	0,00

Nelle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”, emanate dal MIPAAF in relazione all’accordo con le Regioni sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 18 novembre 2010, è stabilito, tra le altre cose, che al momento della chiusura dell’intervento, ciascun fondo di garanzia dovrà soddisfare un **indice di operatività (cfr. colonna %utilizzo)** calcolato quale rapporto tra il totale del valore iniziale delle garanzie concesse (aumentato degli importi impegnati per garanzie richieste ma non ancora rilasciate e delle spese di gestione sostenute) e l’entità del fondo finanziato con risorse del PSR. Tale indice, valutato al termine della programmazione, deve essere almeno **pari a 3**. In considerazione del potenziale rischio di insolvenza a carico del fondo nei periodi successivi alla chiusura della programmazione, l’operatività si intende comunque raggiunta qualora sia conseguito il 70% del suddetto indice.

Nel caso di mancato raggiungimento dell’indice di operatività, la spesa ammissibile sarà ridotta proporzionalmente.

#### F. Accordi con Regioni extra PSR

Le seguenti Regioni e Comuni hanno aderito ad accordi con ISMEA/SGFA per sostenere gli strumenti per l’accesso al credito mediante il cofinanziamento del patrimonio necessario per il presidio del rischio a carico del garante:

- Molise (servizi finanziari ISMEA)
- Emilia Romagna (accordo quadro garanzie)
- Sicilia (cofinanziamento garanzie dirette)
- Sardegna (cofinanziamento garanzie dirette)
- Lombardia (accordo SGFA- Federfidi)
- Comune di Scicli

#### **Parte 4: Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

##### **A. Operatività delle garanzie a prima richiesta**

Si segnala che, con determinazione n.106 del 14 febbraio 2012, il Direttore Generale di Ismea ha approvato il nuovo schema di Istruzioni Applicative relative al decreto 22 marzo 2011.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 14 del Decreto, il suddetto schema, con lettera del 15 febbraio 2012 prot. n. 800, è stato trasmesso al Mipaaf e al Mef per i seguiti di competenza.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento che è avvenuto in data 7 marzo 2012, senza che siano pervenute osservazioni ovvero siano state sollevate eccezioni da parte dei Dicasteri competenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 del Decreto, a far data dal 6 aprile 2012, il nuovo testo delle Istruzioni Applicative dovrà intendersi operativo.

##### **B. Richiesta di adempimento fideiussorio**

Si fa presente che nel mese di marzo 2012 è pervenuta la prima richiesta di adempimento fideiussorio da parte di un istituto di credito per una posizione che, alla chiusura dell'esercizio risultava in fase di inadempimento.

Tale garanzia è stata rilasciata nel 2009 per originari Euro 245.000 a fronte di un finanziamento bancario di Euro 350.000.

Al momento si è provveduto a richiedere all'istituto di credito, tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta quantificazione e della verifica di sussistenza del diritto all'eventuale rimborso che è stato stimato in circa 206 mila euro.

Inoltre si è avuta notizia di altre due posizioni per le quali le banche hanno riscontrato difficoltà di pagamento per gli interessi di preammortamento, i cui ammontari garantiti originari sono pari rispettivamente a Euro 350.000 ed Euro 500.000.

Anche per queste posizioni, sono in corso contatti con le banche eroganti per la verifica della possibilità di un rientro bonario delle esposizioni.

## ALLEGATO

### Composizione della massa garantita – livelli e classi

Il primo livello di rischio accoglie i valori dei finanziamenti in essere per i quali non sono pervenute dalle banche corrispondenti segnalazioni di avvii delle azioni esecutive per il recupero delle garanzie primarie.

Si tratta, quindi, della parte di massa garantita che riguarda i finanziamenti in regolare ammortamento.

Nel secondo livello di rischio si includono i finanziamenti per i quali sono stati comunicati, da parte delle banche, avvii di atti per il recupero coattivo delle garanzie primarie. Si tratta quindi di finanziamenti per i quali sono intervenute difficoltà di pagamento tali da giustificazione un ricorso, da parte delle banche, ad azioni legali per il rientro della posizione.

Nel secondo livello di rischio sono inseriti solamente i finanziamenti per i quali le azioni di recupero da parte delle banche risultano ad SGFA come ancora in corso. Le procedure esecutive che, in un modo o nell'altro, si sono concluse, non sono iscritte in questo livello di rischio.

Nel terzo livello di rischio sono iscritti i finanziamenti per i quali è pervenuta, da parte delle banche corrispondenti, una richiesta di intervento per copertura di perdita. Si tratta dei finanziamenti per i quali le procedure esecutive sono state avviate e concluse da parte delle banche con una anche parziale perdita sul credito recuperando.

Per tali finanziamenti si attiverà il pagamento della garanzia sussidiaria non appena verificata da parte degli uffici del garante la completezza della documentazione e delle notizie nonché la corrispondenza della operazione alle condizioni previste dalla normativa che regola il funzionamento del garante stesso.

Inoltre, al fine di disporre di informazioni maggiormente dettagliate, i tre livelli di massa garantita sopra indicati sono a loro volta distinti in cinque classi di rischio in relazione all'epoca di erogazione o di delibera del finanziamento originario:

- ✓ prima classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati fino a tutto il 1991;
- ✓ seconda classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati dal 1992 e deliberati fino a tutto il 19 dicembre 1996;

- ✓ terza classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) deliberati dal 20 dicembre 1996;
- ✓ quarta classe di rischio: finanziamenti deliberati dal 15 settembre 2004;
- ✓ quinta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 15 marzo 2006.

### **Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio**

Ai fini della quantificazione degli importi da iscrivere nella massa garantita, il garante ha individuato il seguente criterio.

- ✓ Primo livello di rischio:
  - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua il debito residuo di ciascun finanziamento sulla base di un piano di ammortamento stimato avendo presenti il tasso medio di mercato e la durata in anni dell'operazione. L'importo che ne deriva è iscritto nella massa garantita della SGFA;
  - ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si individua – per ciascun finanziamento – l'importo originariamente garantito e lo si abbatte della percentuale di garanzia prevista dalle norme in vigore all'epoca dell'erogazione dello stesso. L'importo così ottenuto è iscritto nella massa garantita SGFA;
- ✓ Secondo livello di rischio:
  - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna procedura esecutiva che risulta ancora in essere – l'ammontare che la banca ha segnalato come oggetto di recupero in sede di avvio degli atti esecutivi e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;
  - ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio;
- ✓ Terzo livello di rischio:
  - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna richiesta di rimborso in attesa di istruttoria o di determinazione da parte dell'Organo deliberante di SGFA – l'ammontare che la banca ha

richiesto (o che nel frattempo gli uffici SGFA hanno ricalcolato) a titolo di pagamento di garanzia sussidiaria e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;

- ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio.

Il criterio di calcolo è stato differenziato tra le prime due classi e le altre tre in relazione alle diverse modalità di calcolo della perdita a carico di SGFA previste dalla normativa in vigore dal 20 dicembre 1996 in poi.

La normativa precedente a tale data prescriveva infatti che il garante sussidiario intervenisse per una determinata percentuale della perdita quantificata alla conclusione delle azioni esecutive, senza prevedere alcun limite al riguardo.

Diversamente, i regolamenti che si sono succeduti dal 20 dicembre 1996 in poi hanno introdotto un limite di importo all'esborso del garante quantificato applicando la percentuale di garanzia (differenziato sulla base delle caratteristiche dei finanziamenti) all'importo originariamente garantito.

In relazione a ciò, mentre per i finanziamenti di prima e seconda classe è solo possibile stimare un importo di riferimento a titolo di perdita, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe, è possibile individuare con esattezza il massimo importo che il garante potrà essere chiamato a liquidare in caso di attivazione della garanzia sussidiaria.

Tale differenziazione nel criterio di calcolo è stata introdotta a partire dall'esercizio 2006. In relazione a ciò, mentre per le operazioni di prima e seconda classe di rischio il criterio di quantificazione dell'importo da iscrivere nella massa garantita non subisce modifiche rispetto al passato, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe di rischio, il nuovo criterio adottato prevede l'iscrizione sempre e comunque del massimo importo che la banca potrebbe chiedere a titolo di garanzia sussidiaria.

Tale nuovo criterio, adottabile – come illustrato – solamente nel caso di *nuove* operazioni, consente pertanto di applicare con certezza il principio di massima prudenza nella quantificazione del rischio incombente sul garante.